



## **Disciplina per la costituzione e le funzioni delle rappresentanze del personale nelle direzioni**

[D.D. Prot. n. 36852 del 12 giugno 2018 - Modifiche](#)

D.D. Prot. n. 44473 del 17 dicembre 2013 - Modifiche

D.D. Prot. n. 33328 del 24 settembre 2013 - Modifiche

D.D. Prot. n. 9526 del 3 luglio 2008 - Modifiche

Protocollo d'intesa fra il Direttore amministrativo e le Rappresentanze sindacali universitarie, firmato in data 8 settembre 2004

### Articolo 1 Modalità di elezione

1. Le procedure per le elezioni delle rappresentanze del personale nelle direzioni, sono avviate dal Direttore generale, con proprio provvedimento e si svolgono con il sistema a candidature ufficiali.
2. Ha diritto al voto tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto non inferiore a un anno, in servizio presso le strutture interessate alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.
3. E' eleggibile tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto non inferiore a un anno, in servizio presso le strutture interessate alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dirigenti.
4. I collegi elettorali (elettorato attivo e passivo) sono individuati in base all'assetto organizzativo vigente e tenendo conto delle strutture presso le quali il personale è assegnato. Il personale assegnato a più strutture dell'Ateneo gode dell'elettorato attivo e passivo presso la struttura in cui la percentuale di impegno di lavoro è più alta ovvero, nel caso in cui la percentuale di impegno è paritaria, dovrà optare per una delle strutture in cui è impegnato e non potrà esercitare una nuova opzione fino a che permane la situazione di parità.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni. Eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale, secondo le modalità ed i termini indicati art.1 comma 6. Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno delle votazioni.
6. Per ciascun collegio elettorale sono eletti due rappresentanti se il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato non supera le 30 unità, tre da 30 a 60 unità, quattro se viene superato tale ultimo limite. Le candidature sono individuate nella riunione, anche su delega, del corpo elettorale.
7. Le rappresentanze sono elette a scrutinio segreto.
8. Ogni elettore può esprimere due preferenze, scrivendo sulla scheda il cognome e il nome, o il solo cognome dei candidati scelti. In caso di omonimia l'elettore deve indicare ogni altro elemento atto ad identificare i candidati. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza.
9. Le votazioni sono valide, per ciascun collegio elettorale, se vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, la votazione è ripetuta entro quindici giorni. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum la votazione non è ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le eventuali designazioni di rappresentanti.
10. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata presso un unico seggio ubicato in Amministrazione centrale, secondo l'orario stabilito (garantendo almeno otto ore consecutive di

apertura del seggio) e comunicato dal Direttore generale via e-mail, con almeno una settimana di preavviso, a tutto il personale interessato. Ne è data comunque pubblicità all'Albo Ufficiale Informatico e sul sito dell'Ateneo.

11. Per le suddette operazioni è istituita una commissione di seggio formata da un presidente e da due membri designati dal Direttore generale, scelti fra il personale tecnico amministrativo in servizio presso le strutture interessate.

12. Al termine delle operazioni, la commissione di seggio effettua le operazioni di scrutinio e redige un verbale sottoscritto da tutti i membri, nel quale dovranno risultare, per ciascun collegio elettorale interessato alla votazione:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti e le relative firme che certifichino l'esercizio del voto;
- il numero dei rappresentanti da eleggere; -i nominativi dei candidati;
- i voti riportati da ciascun candidato;
- i nominativi degli eletti.

Vengono dichiarati eletti coloro che hanno riportato il numero maggiore di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.

Il verbale deve essere conservato agli atti della direzione competente delle procedure elettorali e può essere consultato dal personale.

12. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al Direttore generale entro il termine di cinque giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono adottati. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, il Direttore generale e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

14. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore generale.

15. I rappresentanti durano in carica tre anni, con decorrenza il 1° novembre e termine il 31 ottobre.

16. In caso di dimissioni anticipate dalla carica, o di cessazione dal servizio, di trasferimento ad altra struttura diversa da quella per la quale era stato eletto o qualsiasi altra causa, il rappresentante sarà sostituito dal primo dei non eletti disponibile in graduatoria, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Direttore generale indice elezioni suppletive, qualora la vacatio si verifichi prima dei sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.

17. Nei due mesi precedenti la scadenza del mandato il Direttore generale indice nuove elezioni per il rinnovo delle rappresentanze.

18. Qualora vi fossero modifiche sostanziali all'assetto organizzativo vigente, il Direttore generale può adottare provvedimenti, mirati a garantire una adeguata rappresentanza del personale, conformemente a quanto previsto dal nuovo assetto organizzativo.

## Articolo 2

### Presentazione candidature

1. Le candidature che scaturiranno dalle riunioni del corpo elettorale e che dovranno essere sostenute da almeno 5 firme, dovranno poi essere presentate e consegnate utilizzando l'apposita modulistica predisposta e fornita dall'amministrazione centrale entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla riunione del corpo elettorale (e comunque almeno sette giorni antecedenti il giorno delle votazioni), presso l'unità competente per le procedure elettorali dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 13,30. Le candidature scaturite dalla presentazione al corpo elettorale e ritenute valide sono rese pubbliche all'Albo Ufficiale Informatico e sul sito dell'Ateneo almeno cinque giorni prima della tornata elettorale.

### Articolo 3 Competenze dei rappresentanti

1. Ciascuna rappresentanza è consultata dal rispettivo dirigente di riferimento relativamente a tutte le somme da erogare ai dipendenti a titolo di produttività collettiva e/o individuale. Inoltre ciascuna rappresentanza è inoltre informata su tutte le altre somme eventualmente erogate ai dipendenti.

2. Ciascuna rappresentanza è informata dal rispettivo Dirigente in relazione a questioni che riguardano il personale della struttura di riferimento e alle varie attività in essa previste, nonché in relazione all'organizzazione del lavoro.

3. Relativamente agli uffici di staff e allo staff, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono attribuite, al Direttore generale. salvo espressa delega ai Dirigenti ovvero ai Responsabili degli Uffici.

I rappresentanti del personale nelle direzioni sono altresì consultati o informati dal Direttore generale, qualora egli lo ritenga opportuno e sempre in relazione alle medesime competenze di cui ai commi precedenti.

5. Ai rappresentanti del personale sarà fornita dal proprio Dirigente di riferimento con frequenza annuale e su richiesta degli interessati, la documentazione pertinente l'andamento a consuntivo della distribuzione complessiva delle risorse per la valutazione della performance individuale e della distribuzione delle ore di lavoro straordinario.

### Articolo 4 Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina entra in vigore all'atto della sua emanazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo, è consultabile sul sito di Ateneo ed è applicata in relazione alla vigente organizzazione dell'amministrazione centrale.

2. Con riferimento al vigente assetto organizzativo la Direzione dell'Area Medica esprime la rappresentanza in forma unitaria e fa riferimento al Dirigente preposto alla Direzione stessa.